



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori VALENTE, CIRINNÀ, CUCCA, D’ARIENZO, GARAVINI, IORI, LAUS, MARCUCCI, MARGIOTTA e NANNICINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 2018**

Modifica all’articolo 2-*quiquies* del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, in materia di benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata

ONOREVOLI SENATORI. - La disciplina prevista dall'articolo 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha modificato la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, ha dettato i requisiti per la concessione dei benefici di legge ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, prescrivendo che tali benefici possano essere concessi solo se i superstiti non risultino in rapporti di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità, entro il quarto grado, con soggetti nei cui confronti siano state applicate misure di prevenzione o che risultino indagati per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

La parentela è il vincolo di sangue che unisce persone discendenti l'una dall'altra o discendenti da uno stipite comune. I parenti in linea retta discendono uno dall'altro (padre e figlio, nonno e nipote), i parenti in linea collaterale hanno uno stipite in comune ma non discendono uno dall'altro (fratelli, cugini, zio e nipote e altri).

Diverso è il calcolo del grado di parentela a seconda che si tratti di parentela in linea retta o collaterale. Per i parenti in linea retta, i gradi parentali si computano risalendo da un parente all'altro e contando tutti i parenti intermedi, escluso l'ascendente nei cui confronti si vuole stabilire il grado di parentela. Per i parenti in linea collaterale, il grado di parentela si determina risalendo da un parente al primo stipite comune, scendendo a un altro parente e contando il numero di parenti intermedi, comprese le due persone fra le quali si vuole determinare la pa-

rentela, ma escluso lo stipite comune (i fratelli, ad esempio, sono parenti in secondo grado).

I parenti entro il quarto grado si individuano negli ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii e cugini primi. I gradi di parentela, ai sensi dell'articolo 76 del codice civile, corrispondono ai passaggi di generazione e si computano in via sia diretta che collaterale. Ne nostro ordinamento non è riconosciuto il vincolo parentale oltre il sesto grado, ai sensi dell'articolo 77 del medesimo codice civile.

Questi, dunque, secondo il nostro ordinamento, sono i gradi parentali: primo grado: padre, figlio; secondo grado: fratelli, nonni, nipoti (abiatici, cioè figli dei figli); terzo grado: bisnonni, pronipoti (figli di un nipote in linea retta, cioè figlio del figlio del figlio), nipoti in linea collaterale (cioè figli di un fratello o di una sorella), zii (cioè fratelli e sorelle dei genitori); quarto grado: primi cugini (cioè figli di un fratello o di una sorella dei genitori), prozii (cioè zii dei genitori, fratelli di uno dei nonni) pronipoti in linea collaterale (figli dei figli dei fratelli).

L'affinità è, invece, il vincolo - senza rapporto di consanguineità - che intercorre fra una persona e i parenti del suo coniuge, anche se morto. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi egli è affine dell'altro coniuge. Sono affini entro il secondo grado: il coniuge, i suoceri, i generi, le nuore, i cognati. La differenza è che non c'è rapporto di consanguineità. L'affinità dei parenti del coniuge può terminare solamente in caso di divorzio o di annullamento del matrimonio, mentre nel caso di morte del coniuge l'affinità acquisita rimane tale.

L'indicazione del quarto grado di parentela o affinità, con riferimento al quale è

oggi necessario l'accertamento ai fini dell'ottenimento dei citati benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata, ha pertanto determinato com'è facilmente comprensibile ripercorrendo le notazioni che precedono sui rapporti parentali e di affinità - un tale aggravamento di lavoro per le prefetture - uffici territoriali del Governo e per le questure deputati ai controlli, da rendere, di fatto difficilmente erogabili gli stessi benefici o, comunque, da allungare i relativi tempi istruttori oltre ogni limite di ragionevolezza. Ciò, soprattutto, considerate le gravi carenze delle strutture preposte, nelle ipotesi, tutt'altro che infrequenti, di famiglie numerose che presentano la richiesta.

Appare, pertanto, necessario prevedere accertamenti istruttori che rispondano e contemperino tra loro, da un lato, il pubblico interesse all'erogazione dei benefici previsti dalla legge in favore dei superstiti delle vittime della criminalità organizzata e, dall'altro, il pubblico interesse a che tali benefici non siano in nessun caso concessi a coloro che intrattengano relazioni con soggetti nei cui confronti siano state applicate misure di prevenzione o che risultino indagati per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e questo si garantisce contenendo, ragionevolmente, le verifiche istruttorie entro il secondo grado parentale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 2-*quinquies*, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, le parole: «entro il quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il secondo grado».